



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 29 del 13/03/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2002, n. 1802

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti e applicazione delle sanzioni in materia di potenziale vitivinicolo. Adeguamento all'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448. Revoca D.G.R. n. 802 del 2 luglio 2002.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 2 luglio 2002 furono emanate disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta autorizzazione, integrative di quelle già emanate con provvedimenti giuntali nn. 1006/2000, 612/2001, 1153/2001 e 1796/2001.

A seguito della notifica della deliberazione n. 802/2002 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha formulato osservazioni sul contenuto della medesima; in particolare ha eccepito che non è conforme alla normativa comunitaria la data di decorrenza della regolarizzazione fissata al 1° aprile 1987.

Ciò stante si ritiene necessario adottare un nuovo provvedimento al fine di procedere alla revoca della D.G.R. n. 802 del 2 luglio 2002, al contestuale recepimento della proroga del termine per la regolarizzazione dei vigneti fissata al 30 novembre 2002 dal Reg. (CE) n. 1342 del 24 luglio 2002 e all'assenso della Commissione U.E. circa l'utilizzazione dei diritti di reimpianto non fatti valere, pari all'1,2% della superficie vitata regionale, comunicato dall'AGEA con nota prot. n. 1762 del 5 luglio 2002. Inoltre con il presente provvedimento si provvederà ad aggiornare l'entità delle sanzioni minime fissate dal comma 3 del D.L.vo n. 260/2000 come modificato dall'art. 64 della legge n. 448/2001.

Per l'eventuale applicazione del comma 3bis e 3ter della suddetta legge, concernenti la sanatoria dei vigneti impiantati irregolarmente anteriormente al 1° settembre 1993, sarà necessario adottare un ulteriore provvedimento non appena sarà nota la decisione della Commissione U.E. circa la conformità con la normativa comunitaria.

regolarizzazione) per la commercializzazione dei prodotti derivanti dai vigneti, impiantati contravvenendo alle disposizioni comunitarie in materia e la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3, o dell'art. 7, par. 4, del Reg. CEE n. 822/87, pervenute e protocollate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura entro il 31 ottobre 2002, facendo salva la definitiva concessione individuale dell'atto di deroga al favorevole completamento dell'iter istruttorio entro il termine fissato dalla normativa comunitaria.

Tutto ciò premesso si ritiene necessario e si propone di diramare le seguenti disposizioni integrative e le conseguenti direttive agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura circa l'attività di istruttoria tecnico-amministrative delle istanze di regolarizzazione.

Sanzioni per i vigneti impiantati senza autorizzazione.

Poiché i servizi della Commissione europea hanno espresso dubbi soltanto per la deroga temporale di decorrenza della regolarizzazione e non anche per l'entità delle sanzioni fissate dal comma 3 dell'art. 2

del Decreto Legislativo n. 260/2000, come modificato dalla legge n. 448/2001, si ritiene di dover applicare il suo contenuto riguardo la riduzione delle sanzioni minime.

La fissazione dell'entità di tali sanzioni viene decisa sulla base della realtà locale, tenuto conto dell'esigenza primaria della politica vitivinicola regionale del miglioramento della qualità delle produzioni enologiche, anche attraverso la concessione di incentivi per aumentare la produzione di vini di qualità in regioni determinate (VQPRD) e la produzione di vini a indicazione geografica tipica (IGT).

Pertanto le sanzioni da comminare per i vigneti piantati senza autorizzazione sono le seguenti:

- Se la regolarizzazione viene concessa in applicazione dell'art. 2, par. 3, lettera a) del Reg. CE n. 1493/99, cioè per il caso di reimpianto di vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 258 per ogni ettaro della superficie interessata, fissata dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000, così come modificato dall'art. 64 della legge 448/2001.

- Se la regolarizzazione di un nuovo impianto di vigneto effettuato senza la prescritta autorizzazione è richiesta mediante l'utilizzo di un diritto di reimpianto acquisito da terzi ai sensi dell'art. 2, par. 3, lett. b) del Reg.(CE) n. 1493/99, la sanzione consiste nell'acquisto di una superficie pari al 150% della superficie del vigneto interessato alla regolarizzazione; oppure nel pagamento del prezzo che sarà fissato dall'Amministrazione Regionale per la eventuale concessione dei diritti prelevati dalla "riserva".

- Se la regolarizzazione di un nuovo impianto non autorizzato viene concessa in applicazione del caso c) dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n. 1493/99, sarà applicata la sanzione prevista dal suddetto decreto legislativo, consistente nel pagamento di Euro 1.033 per ettaro se l'impianto in relazione al vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola e di Euro 2.582 per ettaro, se l'impianto in relazione al vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini a DOC.

- Qualora la regolarizzazione di un nuovo impianto non autorizzato venga richiesta in applicazione della lettera d) dell'art. 2, par. 3 del Reg. CE n.1493/99 la sanzione consiste nell'impegno a procedere all'estirpazione di una superficie di vigneto regolare equivalente a quella irregolare ed entrambe le superfici devono risultare registrate nello schedario viticolo.

Gli importi delle suddette sanzioni devono essere versati sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti".

Utilizzazione della quota dell'1,2% della superficie vitata regionale per la regolarizzazione secondo il caso di cui alla lettera ci art. 2 var. 3 del Reg. CE 1493/99.

La quota di 1.332 ettari assegnati alla Regione Puglia viene così ripartita per provincia in proporzione alle rispettive superfici vitate esistenti al 31 agosto 1999:

Provincia Sup. vitata % Ripartizione
(Ha) (Ha)

Foggia	27.100	24,86%	331,16
Bari	26.905	24,68%	328,78
Taranto	20.506	18,81%	250,58
Brindisi	19.950	18,30%	243,79
Lecce	14.540	13,34%	177,68

Per la loro assegnazione ai produttori vitivinicoli sarà data priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie e a parità di condizioni si terrà conto della data di presentazione della domanda. Eventuali diritti non utilizzati da alcune province potranno essere riassegnati alle altre province che eventualmente ne avessero necessità.

Qualora l'utilizzazione dei diritti virtuali non dovesse essere sufficiente, l'Assessore all'Agricoltura potrà valutare la possibilità di prelevare una quota dei diritti d'impianto dalla riserva regionale. In questo caso la quota dei "diritti di impianto nuovamente creati", di cui all'art. 6 del Reg. (CE) n. 1493/99, attribuiti alla Regione Puglia, pari a 1.451 ettari, verrà assegnata alla "Riserva regionale" con successivo provvedimento, il quale dovrà contenere le seguenti disposizioni:

- 1) il corrispettivo da versare all'Amministrazione regionale per la concessione di tali diritti è fissato in Euro 3.873, prendendo a base per la sua determinazione l'importo della sanzione minima per la regolarizzazione di vigneti idonei alla produzione di vini a DOC (Euro 2.582) maggiorata del 50% (pari a Euro 1.291), così come disposto dall'art. 2, par. 6, lett. a) del Reg. (CE) n. 1493/99. Detto importo è valido anche per la concessione di diritti di cui all'art. 5, par. 3, lett. b) del Reg. (CE) n. 1493/99, per i quali la Giunta regionale si riserva la decisione con proprio provvedimento;
- 2) per l'assegnazione dei diritti virtuali e dei diritti prelevati dalla riserva si darà la priorità alle domande di regolarizzazione di minore superficie e, a parità di condizioni, in base alla data di presentazione della domanda;
- 3) i diritti saranno ripartiti tra le province pugliesi sulla base della superficie vitata esistente.

Eventuali diritti non utilizzati da alcune province potranno essere riassegnati alle altre province che eventualmente ne avessero necessità.

Modalità istruttorie

Nel caso in cui l'Ispettorato competente nell'istruire la domanda accerti carenze o imprecisioni nella documentazione trasmessa, potrà chiedere chiarimenti od integrazioni, oppure può rettificare d'ufficio la superficie da ammettere alla regolarizzazione, comunicando l'eventuale integrazione dell'importo della sanzione da versare, fissando il termine ultimo per il versamento.

Come stabilito dall'art. 5, par. 1 e 2 del Reg. (CE) n. 2729/2000 per il controllo del rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo viticolo di cui al titolo II del Reg. (CE) n. 1493/99, in particolare per l'osservanza del divieto di nuovi impianti di cui all'art. 2 dello stesso regolamento, gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura dovranno avvalersi dello schedario vitivinicolo o della base grafica di riferimento. Pertanto risulta importante per l'utilizzazione dei diritti di reimpianto al fini della regolarizzazione la presenza del vigneto nello schedario e quindi la sua individuazione nella dichiarazione delle superfici vitate.

Qualora la dichiarazione delle superfici vitate risulta essere stata presentata dopo il 31 dicembre 2001 dovrà essere accertato il pagamento della sanzione prevista dall'art. 2, comma 1 del D.Lgvo n. 260/2000, prima dell'emissione del provvedimento di regolarizzazione.

A) Nel caso di un "reimpianto non autorizzato" (art. 2, par. 3, lett. a) del Reg. (CE) n. 1493/99) l'ufficio verifica che:

- il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);
- la prova documentale, esibita dal richiedente, riguardi una superficie almeno pari a quella da

regolarizzare;

- il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a Euro 258 per ogni ettaro di superficie vitata oggetto di regolarizzazione.

B) Nel caso di un "nuovo impianto non autorizzato" l'ufficio verifica che:

- il vigneto oggetto di regolarizzazione risulti nella dichiarazione delle superfici vitate o nella stampa in bianco (oppure nella banca dati informatizzata fornita dall'Agea);

- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, Lett) del Reg.(CE) n. 1493/99 che:

a) la superficie del diritto sia realmente disponibile e l'atto sia ancora valido;

b) la superficie sia almeno pari al 150% della superficie oggetto della richiesta di regolarizzazione;

c) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista nel caso di concessione di diritti prelevati dalla riserva;

d) la data di acquisto del diritto medesimo sia avvenuta entro il 15 luglio 2002, come previsto dal Reg. (CE) n. 1432/2002;

- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, Lett. c) dei Reg. (CE) n. 1493/99, che:

a) i vitigni, sulla base di quanto dichiarato dal conduttore, siano idonei, esclusivamente per la produzione di vini da tavola (compresi quindi gli IGT), oppure per la produzione di vini a DOC;

b) il versamento dell'importo sia stato effettuato secondo le modalità stabilite e la cifra sia pari a quella prevista al precedente paragrafo "Sanzioni per i vigneti impiantati senza autorizzazione";

- qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà prevista all'art. 2, par. 3, lett. d) del Reg. (CE) n. 1493/99, che:

a) la documentazione richiesta contenga tutti gli elementi necessari per il procedimento istruttorio, le superfici rispettivamente del vigneto da regolarizzare e di quello da estirpare siano registrati nello schedario viticolo e proceda al controllo dell'avvenuta estirpazione entro la data fissata dalla normativa comunitaria.

Conclusa l'istruttoria con un parere favorevole, il Dirigente responsabile dell'Ispettorato rilascia all'interessato il provvedimento di concessione della deroga, di cui all'art. 2, par. 3 del Reg. (CE) n. 1493/99.

Qualora la deroga di cui sopra non sia concessa (anche a causa dell'invio di documentazione incompleta o non idonea), il Dirigente responsabile dell'Ispettorato comunica all'interessato i motivi del diniego e lo informa dei conseguenti obblighi previsti dall'art. 2, par. 4, lettere a) e b) del Reg. (CE) n. 1227/2000 e dall'art. 2, comma 2, del Decreto legislativo n. 260/2000.

Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni e, persistendo il diniego, possono fare ricorso giurisdizionale al TAR della Puglia.

Entro 30 giorni dalla data di comunicazione di diniego, copia della stessa va inviata all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

A seguito del procedimento del diniego, l'IPA provvede all'accertamento della consistenza della superficie vitata non regolarizzabile intimando al conduttore, in esecuzione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1493/99 e n. 1227/2000, quanto segue:

1. di procedere all'estirpazione della superficie vitata irregolare;

2. di provvedere al pagamento di un importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dal vigneto abusivo, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda fino alla data di rigetto della stessa (per il calcolo si prende a riferimento il prezzo medio della tipologia di prodotto commercializzata, rilevato dalle mercuriali della Camera di commercio competente per territorio, con riferimento al periodo di cui sopra); o, in alternativa

3. di avviare alla distillazione un quantitativo di vino equivalente a quello prodotto dalle uve raccolte dalla superficie irregolare, nel medesimo periodo. In caso di oggettiva impossibilità di determinare i precisi volumi di vino da avviare alla distillazione, sulla base della documentazione aziendale, l'Ispettorato può stabilire la quantità avvalendosi, per il calcolo, della resa media per ettaro rilevata dalla dichiarazione di raccolta uve e di produzione vino, oppure in carenza anche di ciò, del dato della resa provinciale media per ettaro rilevata dagli uffici di statistica.

Qualora il conduttore non provveda ad estirpare la superficie vitata irregolare nei termini di cui alla comunicazione ispettoriale, giusto quanto previsto all'art. 2, par. 7, dei Reg.(CE) n. 1493/99, il conduttore è soggetto fino alla effettiva rimozione delle viti, anche alla sanzione amministrativa di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 260/2000.

L'Ispettorato infatti, decorsi i termini di cui alla suddetta comunicazione, provvede a trasmettere gli atti al competente Ufficio regionale del contenzioso per gli adempimenti relativi all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa e dell'estirpazione del vigneto in causa. (regolarizzazione).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

L'applicazione del presente provvedimento comporterà una variazione quantitativa in entrata a carico del bilancio regionale, a seguito del versamento delle sanzioni e delle spese amministrative previste per la regolarizzazione dei vigneti.

Le somme versate e riscosse affluiranno nel capitolo di entrata 6153300 del bilancio regionale epigrafato "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione"; la definitiva imputazione sarà effettuata con apposito provvedimento, mediante il quale saranno individuati i capitoli di entrata e di spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di revocare la D.G.R. n. 802 del 2 luglio 2002 per adeguare le disposizioni regionali alle richieste del Ministero delle Politiche Agricole Forestali secondo quanto previsto dal presente atto;

regolarizzazione) per la commercializzazione dei prodotti derivanti dai vigneti, impiantati contravvenendo alle disposizioni comunitarie in materia e la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3, o dell'art. 7, par. 4, del Reg. CEE n. 822/87, pervenute e protocollate presso gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura entro il 31 ottobre 2002, facendo salva la definitiva concessione individuale dell'atto di deroga al favorevole completamento dell'iter-istruttorio entro il termine fissato dalla normativa comunitaria;

- di consentire l'accoglimento e l'istruttoria delle domande di regolarizzazione presentate, con tutta la relativa documentazione, successivamente al 31 gennaio 2002 e fino alla data del 31 ottobre 2002;

- di stabilire che gli importi delle sanzioni da applicarsi ai casi di regolarizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b) e c) sono quelli fissati dal comma 3 del decreto legislativo n. 260/2000, come modificato dall'art. 64 della legge n. 448/2001 e riportati nelle premesse;

- di stabilire che le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento devono essere versate sul c/c postale n. 00287706 intestato a: REGIONE PUGLIA - Servizio Tesoreria gestito dal Banco di Napoli, indicando la causale del versamento "Pagamento sanzione regolarizzazione vigneti",

- di stabilire che le somme introitate, nel rispetto delle norme generali della finanza e della contabilità degli enti pubblici, saranno destinate ad attività di ricerca, di sperimentazione, di riorganizzazione delle imprese del settore e di promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità, secondo le disposizioni che saranno adottate con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

- di dare atto che gli IPA provvedono all'istruttoria e all'emissione dell'atto di concessione della deroga al divieto di commercializzare vino ottenuto da uve raccolte in superfici piantate irregolarmente;

- di approvare le modifiche della D.G.R. n. 612/2001 esposte in narrativa al fine dell'adeguamento a quanto stabilito dall'art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 che ha modificato l'art. 2 del Decreto Legislativo n. 260/2000;

- di dare atto che la Regione Puglia provvederà all'applicazione dei commi nn. 3 bis e 3 ter dell'art. 2 del D.Lvo n. 260/2000, come modificato dall'art. 64 della legge n. 448/2001, allorché la Commissione U.E. si pronuncerà sulla loro conformità con la normativa comunitaria;

- di incaricare il Settore Agricoltura a trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) ed all'AGEA;

- di autorizzare il Settore Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con determinazione dirigenziale, le modifiche e/o le integrazioni necessarie a seguito di verifica della precisa entità dei nuovi impianti viticoli da regolarizzare, di verifiche tecniche da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dei Servizi della Commissione U.E.;

- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;

- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

